



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 11 FEB 2015 | Protocollon° 59134 | Class.: C.101 Prat. Fasc. | Allegati

Oggetto: Indennità di esclusività.

Ai Sigg.ri Direttori Generali  
delle Aziende UU.LL.SS.SS.  
del Veneto  
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Presidenti dei  
Collegi Sindacali  
delle Aziende UU.LL.SS.SS.  
del Veneto  
LORO SEDI

Al Signor Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera di  
PADOVA

Al Signor Presidente del  
Collegio Sindacale  
dell'Azienda Ospedaliera di  
PADOVA

Al Signor Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata di  
VERONA

Al Signor Presidente del  
Collegio Sindacale  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata di  
VERONA

Al Sig. Direttore Generale  
dell'Istituto Oncologico Veneto  
PADOVA

Al Sig. Presidente  
del Collegio Sindacale  
dell'Istituto Oncologico Veneto  
PADOVA



Al Signor Direttore Generale  
dell'ARPAV  
PADOVA

Al Signor Presidente  
del Collegio Sindacale  
dell'ARPAV  
PADOVA

Alcune organizzazioni sindacali hanno segnalato, alla luce delle novità riguardanti la disciplina del personale dipendente introdotte dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015), delle criticità in merito al riconoscimento delle superiori fasce dell'indennità di esclusività ai dirigenti medici, veterinari e sanitari.

Come è noto l'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ai commi 1 e 2 limitava per gli anni 2011, 2012 e 2013, tra l'altro, il trattamento economico complessivo riconoscibile ai singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ad un importo non superiore a quello ordinariamente spettante per il 2010 e vincolava per lo stesso periodo i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali ad una misura non superiore a quella indicata nel contratto stipulato dai precedenti titolari, ovvero in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.

Inoltre, il comma 2 bis dell'articolo di legge in questione stabiliva che le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

L'articolo 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 prorogava le anzidette disposizioni anche per l'anno 2014, mentre la L. 190/2014 non ha, invece, disposto ulteriori proroghe delle medesime.

Ne consegue che, essendo venute meno dal 1 gennaio 2015 le norme sopra riportate del D.L. 78/2010 ed, in particolare, quelle che fissavano il tetto individuale al trattamento economico dei dipendenti, dalla stessa data va riconosciuta, previo esito positivo della valutazione del Collegio Tecnico, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari che hanno precedentemente maturato l'esperienza professionale di cinque anni e di quindici anni ed ai quali non è conferito l'incarico di struttura complessa, la fascia superiore dell'indennità di esclusività negli importi previsti dagli artt. 12 e 11, rispettivamente del CCNL della dirigenza medica e veterinaria e del CCNL della Dirigenza SPTA, stipulati il 6 maggio 2010. Ai dirigenti che invece maturano l'esperienza professionale di cinque e quindici anni successivamente al 1 gennaio 2015 la fascia superiore dell'indennità deve essere riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione della stessa esperienza,



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

come stabilito dall'articolo 5, comma 6 dei CC.CC.N.LL. delle aree dirigenziali, II biennio economico 2000-2001, stipulati l'8.06.2000.

Per quanto concerne il periodo anteriore al 1 gennaio 2015, restano comunque salve le indicazioni riguardanti il riconoscimento dell'indennità di esclusività contenute nel Documento dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 10 febbraio 2011, con le modifiche approvate il 13 ottobre 2011, nonché le considerazioni svolte nella nota dello scrivente prot. n. 32270 del 23 gennaio 2012, con la quale l'anzidetto documento veniva trasmesso alle aziende ed enti del SSR.

Tanto si rappresenta per gli adempimenti di competenza di codeste amministrazioni.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Area Sanità e Sociale  
Dr. *Domenico Mantoan*

Sezione Controlli Governo e Personale SSR  
Direttore: Dott. Claudio Costa  
Settore: Personale SSR  
Funzionario incaricato dell'istruttoria: Dott. Giorgio Rizzardi  
Tel 041/279 3480- Fax 041/2793503

Area Sanità e Sociale  
Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 0412793455 - 3557 – 3447 – 3521 – Fax 041/2793491  
Email: [area.sanitasociale@regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@regione.veneto.it)  
Pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)